

SICCARDI, relatore. Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Billia, la Commissione in massima non lo rifiuta; ma bisognerà combinare la redazione di questo articolo, rimanendo inteso che la massima dell'onorevole Billia sarebbe accettata dalla Commissione, la quale si riserva di studiare quella formula che meglio corrisponda allo scopo.

BILLIA A. Me ne rimetto perfettamente.

SICCARDI, relatore. Quanto all'obbiezione dell'onorevole Brunet sono d'avviso che non possa reggere di fronte alla legge.

È evidente che l'alinea secondo dell'articolo 2 si riferisce a ciaschedun libretto. L'onorevole Brunet non potrebbe disconoscere che, anche nel concetto di non stabilire libretti al portatore, non si sarebbe ovviato alla possibilità di questa specie di frode del depositante a due e più libretti con due e più rappresentanti, rimanendo esso di tutti il proprietario.

Il concetto che ha guidato la Camera nello adottare questa disposizione, per cui ciaschedun libretto non possa eccedere la somma delle due mila lire di deposito, non escluse di certo il concetto che sia possibile che un individuo solo possa avere quanti libretti gli aggrada.

L'effetto della legge resta sempre esplicito; ma anche nel caso che i proprietari dei libretti avessero voluto far frode alla legge, essi avrebbero trovato modo di farlo egualmente senza libretti al portatore.

BRUNET. Le osservazioni testè fatte dall'onorevole relatore, pur troppo debbono convincere la Camera che l'adozione del principio del libretto al portatore sia assolutamente contraria allo scopo, per cui si fondano le Casse di risparmio; poichè esso dice che, anche nel caso contrario, non solo vi si può depositare la somma di 2000 lire, ma qualunque somma con altrettanti libretti.

Io non fo proposta; accenno solo a questo inconveniente, e desidero si studii meglio la cosa per non adottare una disposizione che rovini la sostanza della legge, fuorviandola dal suo scopo.

CAMERINI. Mi pare che noi ci troviamo in un equivoco,

Per quanto io so, quasi tutte le Casse di risparmio in Italia sono costituite a questo modo: che i libretti sono tutti intestati, ma l'esazione si fa dal portatore, il quale non è nemmeno obbligato a fare una ricevuta.

Perchè dunque si fa ora la questione se debbano essere o no intestati? Tutti i libretti sono intestati per tutte le Casse di risparmio. Non si fa certo un biglietto di credito, di Banca al portatore, ma si fa un libretto intestato a chiunque; il portatore ha semplicemente il diritto di esigere, perchè si presume la legittima trasmissione.

Posata così la questione, perchè si disputa sulla forma che debba darsi a questi libretti? Che intestazione debbano avere?

Finchè si dica che un solo non potrà godere l'interesse di un deposito intestato oltre le 2000 lire, ciò si capisce. Ma, se si vuol prevenire le frodi, che, cioè, uno possa avere 4000 lire intestate, metà in suo nome e metà sotto il nome di un altro, io dico che questo è impossibile ad ottenersi. È esagerare le cautele sino all'impossibile, e ciò nuoce alle leggi.

L'incidente quindi che fu sollevato mi pare che non abbia ragione di essere. Non allontaniamoci pertanto dal sistema che si vede felicemente seguito per tutte quante queste Casse di risparmio, e che deve essere la regola generale. I libretti s'intestino ai depositanti. Il portatore o esibitore, giusta quanto dice la Commissione, ha diritto a riscuoterli. Non cerchiamo difficoltà dove non sono.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi pare che converrebbe votare l'articolo che ancora rimane, e poi, se mai il presidente non stimasse di far portare le urne per quest'oggi, si formulerebbe nella tornata di domani dalla Commissione, d'accordo coll'onorevole Billia, la redazione dell'articolo aggiuntivo.

Siamo tutti d'accordo in quanto al concetto; non si tratta che della redazione, ed è meglio studiarla un momentino, anzichè esporci al rischio di adottare una formola non soddisfacente.

Propongo quindi che si deliberi sull'articolo aggiuntivo nella seduta prossima, ed intanto si passi alla votazione dell'articolo ultimo.

PRESIDENTE. Si ha per inteso che rimane aperto l'adito ad un articolo aggiuntivo, che sarà l'articolo 10, od un altro, che racchiuderà il concetto espresso dall'onorevole Billia, e sul quale la Commissione si riserva di riferire.

Con questa intelligenza pongo ai voti l'articolo ultimo:

« Con decreto reale saranno stabilite le norme di esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO BONGHI INTORNO AL PROGRAMMA COMPLESSO DELLE FERROVIE ITALIANE.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici, do comunicazione di una domanda di interrogazione stata presentata dall'onorevole Bonghi:

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro dei lavori pubblici circa la retta interpretazione del decreto del 30 gennaio 1871, col quale è nominata una Commissione per formulare le basi di un programma completo delle ferrovie italiane. »

Prego il signor ministro a dichiarare se intende rispondere subito.

GADDA, ministro dei lavori pubblici. Io sono disposto.